CITTÀ DI VENARIA REALE
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Ordinanza n. 132 del 23/11/2026

Oggetto: SALDI ANNO 2027

L DIRIGENTE

Visti:

- l'art. 15 del D. Lgs 31 marzo 1998, n. 114 *"Riforma della disciplina relativa al settore del Commercio"*, a norma dell'art. 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997, n. 59, recante le norme in materia di "vendite straordinarie", in particolare il comma 5:*" Nelle Vendite straordinarie lo sconto o il ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque esposto."*.
- l'art. 14 comma 2 della Legge Regionale 12 novembre 1999, n. 28, e s.m.i. recante: *"La Giunta regionale, in attuazione degli indirizzi della Conferenza Stato-Regioni, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), fissa annualmente le date di avvio delle vendite di fine stagione. I comuni a partire da tali date fissano annualmente la durata delle vendite di fine stagione fino ad un massimo di otto settimane, anche non continuative, per ciascun periodo."*.
- l'art. 14 comma 3 della L:R. 28/1999, e s.m.i. *"L'esercente che intende effettuare la vendita di fine stagione deve renderlo noto con cartello apposto nel locale di vendita ben visibile dall'esterno, almeno tre giorni prima della data prevista per l'inizio delle vendite, indicando il periodo di svolgimento… e l'osservanza delle modalità di svolgimento delle vendita … a tutela dei consumatori…"*.
- l'art. 14 bis, comma 1 della L.R. n. 28/1999 *"Nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo"*.
- l'art. 15 comma 3 della L.R. n. 28/1999: *"nelle vendite di liquidazione e di fine stagione nonché nelle vendite promozionali … o nella relativa pubblicità è vietato l'uso della dizione vendite fallimentari, come pure ogni riferimento a fallimento, procedure fallimentari, esecutive, individuali o concorsuali e simili, anche senza termini di paragone"*.

Richiamata:

- la nota della Regione Piemonte del 18/11/2026 registrata al protocollo dell'Ente al numero 36745, in cui si comunicano le date di inizio dei saldi invernali e estivi, fissate rispettivamente il 5 gennaio 2027 e il 3 luglio 2027.

Atteso che per consolidata tradizione, il periodo delle vendite di fine stagione viene svolto in maniera continuativa e per la durata massima consentita dal disposto normativo, si ritiene opportuno mantenere tale

consuetudine già acquisita sia dagli operatori del settore che dai consumatori.

Visti inoltre:

- l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il Decreto Sindacale n.17 del 17 luglio 2026 con il quale è stato conferito l'incarico al dott. Luca Vivalda per la Direzione del Settore Affari Generali, Servizio Attività Economiche e Produttive – SUAP.

Ritenuto di provvedere nel merito

ORDINA

1. La premessa è parte integrante formale e sostanziale del presente provvedimento;
2. che le vendite di fine stagione, **SALDI INVERNALI ANNO 2027, possono essere effettuate dal 5 gennaio 2027 al giorno 2 marzo 2027;**
3. che le vendite di fine stagione, **SALDI ESTIVI ANNO 2027, possono essere effettuate dal giorno 3 luglio 2027 al giorno 28 agosto 2027;**
4. Che l'esercente che intende effettuare la vendita di fine stagione deve renderlo noto ai consumatori esponendo un cartello nel locale di vendita ben visibile dall'esterno, almeno tre giorni prima della data prevista l'inizio delle vendite, indicando il periodo di svolgimento, l'osservanza delle modalità di svolgimento della vendita a tutela dei consumatori, senza obbligo di comunicazione al Comune.
5. Che lo sconto o il ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve comunque essere esposto.
6. Che nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo.
7. Che nelle vendite di liquidazione e di fine stagione nonché nelle vendite promozionali o nella relativa pubblicità, è vietato l'uso della dizione vendite fallimentari, come pure ogni riferimento a fallimento, procedure fallimentari, esecutive, individuali o concorsuali e simili, anche senza termini di paragone.
8. L'inosservanza delle prescrizioni previste nel presente provvedimento è passibile di sanzione amministrativa come previsto dalla normativa vigente in materia.

Il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente, sarà inoltre trasmesso per competenza alla Polizia Locale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione, oppure, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data.

Nel caso si ritengano violate le norme in materia di tutela della concorrenza e del mercato può essere inviata specifica segnalazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi e per gli effetti dell'art. 21Bis della legge 287/1990.

Venaria Reale lì, 23/11/2026

Dirigente
Attività Economiche e SUAP
VIVALDA LUCA / Namirial S.p.A.